



Reggio Emilia, lì 10/03/2017

Dott. STEFANO BONACINI  
Presidente Regione  
Emilia Romagna

Dott.ssa SIMONA CASELLI  
Assessore all'agricoltura,  
caccia e pesca della  
Regione Emilia Romagna

Dott.ssa PAOLA GAZZOLO  
Assessore politiche ambientali  
e della montagna  
Regione Emilia Romagna

Dott.ssa. MARIA LUISA ZANNI  
Servizio attività faunistico -  
venatorie e pesca  
Regione Emilia Romagna

Oggetto: OSSERVAZIONE al P.F.V. - Obiettivi gestionali e azioni di pianificazione – 5.2. Beccaccia

Inviando le osservazioni al P.F.V., data la complessità dell'argomento abbiamo preferito strutturare le osservazioni dividendole per argomenti.

## **5.2. BECCACCIA *Scolopax rusticola***

### **5.2.2 Stato e valore conservazionistico**

Pagg.203-204 si legge: “A livello europeo in base allo stato di conservazione, la Beccaccia è considerata specie a **status sfavorevole (SPEC 3)** a causa di problemi di conservazione riconosciuti a livello continentale.

Secondo i criteri e le categorie consigliate dall'IUCN per la redazione di liste rosse, la popolazione nidificante in Italia è stata classificata DD – **Dati Insufficienti** – poiché mancano gli elementi utili per

una corretta valutazione (Peronace et al. 2012). Lo stesso livello di classificazione può essere adottato per la popolazione nidificante in Emilia-Romagna poiché costituisce la quasi totalità di quella nazionale. **Sia la popolazione nidificante sia quella svernante in Emilia-Romagna rappresentano una frazione sicuramente rilevante di quella Italiana.**

### **Fattori di minaccia**

*I principali fattori limitanti noti per l'Emilia-Romagna sono costituiti da:*

**11. trasformazione degli habitat idonei per l'alimentazione e la sosta durante le migrazioni e lo svernamento, in particolare scomparsa dei prati permanenti, riduzione delle aree pascolate e intensivizzazione delle pratiche agricole** – è un insieme di fattori di importanza primaria per le popolazioni migratrici e svernanti;

**22. contaminazione radioattiva** (Spanò e Borgo 1993) **e da metalli pesanti** (Carpené et al. 2006) – fattore il cui impatto è di difficile valutazione ma che può interessare una porzione significativa delle popolazioni migratrici e svernanti in Emilia-Romagna;

**3. prelievo venatorio** – assenza di statistiche venatorie ufficiali basate sull'analisi dei dati di carniere (numero capi abbattuti rispetto alle giornate di caccia, rapporto adulti/giovani e rapporto maschi/femmine) e di stime che permettano di valutare l'andamento della popolazione negli anni e in differenti comparti geografici; nel Piano di gestione europeo dedicato alla Beccaccia, il prelievo venatorio è considerato un fattore di rischio complessivamente di importanza media; per l'Italia è stimato un prelievo annuo di 500.000 individui (Brichetti e Fracasso 2004); inoltre è stato dimostrato per la Beccaccia che il prelievo venatorio risulta additivo e non sostitutivo rispetto alla mortalità naturale e che rappresenta la principale causa di morte di questa specie durante lo svernamento (Duriez et al. 2006, Fadat 2006);

**4. attività venatoria in concomitanza di prolungate ondate di freddo** – nevicate e/o periodi di gelo protratti inducono le beccacce a concentrarsi in aree circoscritte dove divengono particolarmente vulnerabili; come suggerito dal Piano di gestione europeo, la Regione Emilia-Romagna ha stabilito un protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di Beccaccia in occasione di eventi climatici (deliberazione della Giunta regionale n. 1419 del 1° ottobre 2012), le cui prescrizioni sono riportate nel sito Idro-meteo-Clima dell'Arpa Emilia-Romagna [www.arpa.emr.it/sim/?extra/beccaccia](http://www.arpa.emr.it/sim/?extra/beccaccia)”

Si richiede:

- **DIVIETO DI CACCIA IN APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 2** (Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.) **ED ALL'ART.7 COMMA 4** (Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda la popolazione delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2) **DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 30 NOVEMBRE 2009.**

**L'AZIONE AMMINISTRATIVA, PER EFFETTO DELL'ART. 1 COMMA 1 LEGGE N°241/90** (L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.) **DEVE ATTENERSI AI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO.**

- DIVIETO DI UTILIZZO DELLE MUNIZIONI AL PIOMBO APPLICAZIONE RAPPORTO N°158/2012 DELL’I.S.P.R.A. (Cfr. TAR Lombardia MI Sez.I° 06-05-16 n°900; TAR Toscana Sez.II° 13-01-17 n°36).
- **L’APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA PREVISTA DALLA L.R. N°8/94 ART.32**  
**TER** (1. In tutti i casi in cui si rilevino violazioni alle prescrizioni di legge, o statutarie, o inadempienze ai compiti di cui all'art. 31, commi 1 e 2, o alla disciplina regionale di cui all'art. 35, comma 1, la Regione diffida il Consiglio direttivo a provvedere in merito entro sessanta giorni. Qualora il Consiglio direttivo non adempia entro i termini, la Regione provvede a mezzo di un Commissario ad acta. Ove si verifichi l'impossibilità di garantire il regolare funzionamento dell'ATC, la Regione provvede allo scioglimento dell'organo e alla nomina di un commissario straordinario per la durata massima di sei mesi, entro i quali dà corso alle procedure per il rinnovo degli organi degli ATC. Il Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo responsabili delle violazioni non possono essere nuovamente designati.) **PER GLI ATC CHE OMETTONO DI OTTEMPERARE AGLI OBBLIGHI DI CUI ALL’ART.33 COMMA 1 LETT. A e B**

Associazione Vittime della Caccia – Presidente Daniela Casprini

Lega per l'Abolizione della Caccia – Delegato Regionale Dino Vecchi

Amici Terra club Reggio Emilia – Avv. Rossella Ognibene